

**Regolamento per il funzionamento del
Coordinamento provinciale delle Politiche giovanili
ai sensi della L.R 14/2008**

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la composizione e il funzionamento del **Coordinamento provinciale delle Politiche giovanili**, ai sensi del comma 3 dell'art. 36 della L.R. 14/2008 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni".

Art. 2- Composizione

1. Il Coordinamento provinciale delle Politiche giovanili è composto da 38 membri con diritto di voto:
 - Provincia di Rimini, rappresentata dall'Amministratore con delega alle Politiche giovanili, che lo presiede;
 - 27 Comuni della provincia, rappresentati dagli Amministratori con delega alle Politiche giovanili;
 - un rappresentante della Direzione Istituzionale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini;
 - un rappresentante della Direzione Istituzionale dell'Università di Bologna - Polo Scientifico-Didattico di Rimini;
 - un rappresentante dell'Azienda USL di Rimini;
 - un rappresentante della C.C.I.A.A. di Rimini;
 - un rappresentante del CO.PR.E.S.C. di Rimini;
 - un rappresentante del CONI – Comitato provinciale di Rimini;
 - due rappresentanti di associazioni giovanili e/o di volontariato in ambito giovanile, regolarmente iscritte nei rispettivi Registri provinciali, la cui azione incida sulla qualità della vita dei giovani e che siano espressione di accordo fra le stesse
 - un rappresentante di una cooperativa sociale di servizi di educazione e di animazione giovanile, regolarmente iscritta nel Registro provinciale che sia espressione di accordo fra le stesse;
 - un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali, che sia espressione di accordo fra le stesse.

2. I componenti il Coordinamento possono delegare altri componenti ad esercitare per loro conto il diritto di voto. La delega può essere attribuita in maniera permanente o per singole sedute.

Art. 3 - Funzioni

Le funzioni del Coordinamento provinciale delle Politiche giovanili sono definite dall'art. 36, comma 4 della L.R.14/2008 come segue. Il Coordinamento:

- a. avanza proposte ed esprime valutazioni sugli indirizzi e la programmazione degli interventi sul territorio provinciale a favore dei giovani, anche ai fini del superamento di eventuali squilibri sul piano quantitativo e qualitativo;
- b. assicura il raccordo tra le politiche di settore, in particolare con gli orientamenti previsti nei piani distrettuali per la salute e il benessere sociale di cui all'art. 29 della L.R. 2/2003, per la diffusione di buone prassi tra territori e servizi e per l'elaborazione di accordi e di programmi integrati a livello territoriale;
- c. promuove riflessioni sulla condizione dei giovani e le problematiche che li riguardano;
- d. collabora con la Provincia per le attività di monitoraggio degli interventi e per l'aggiornamento dei flussi informativi per l'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani.

Art.4 - Funzionamento

1. Il Coordinamento provinciale delle Politiche giovanili viene convocato dal suo Presidente per propria iniziativa o su richiesta di uno o più soggetti componenti il Coordinamento stesso. In quest'ultimo caso il Presidente convoca il Coordinamento entro 20 giorni successivi alla richiesta formale, inserendo nell'ordine del giorno l'oggetto della richiesta.
2. Le sedute si tengono di norma due volte l'anno: nel primo bimestre dell'anno per mettere a punto proposte di indirizzo sulla programmazione degli interventi rivolti ai giovani sul territorio provinciale; nell'ultimo bimestre per esprimere valutazioni sugli indirizzi attuati nell'anno in corso.
3. La gestione operativa del Coordinamento è affidata ad una segreteria tecnica che fa capo all'Ufficio Provinciale Politiche giovanili ed ha il compito di provvedere alle convocazioni del tavolo e di verbalizzare le sedute. La segreteria tecnica ha il proprio riferimento nel Presidente del Coordinamento. Il personale incaricato di funzioni di segreteria tecnica sarà individuato fra il personale dell'Ufficio Politiche giovanili della Provincia di Rimini.

Art.5 - Attività

Le linee strategiche e gli indirizzi adottati dal Coordinamento delle Politiche giovanili costituiscono un orientamento omogeneo per le specifiche materie e competenze di cui all'art. 3.

Tali orientamenti possono essere recepiti, nell'ambito dell'autonomia amministrativa e gestionale di ciascun Ente, dai competenti organi degli Enti Locali con la precipua finalità di addivenire ad una gestione omogenea su tutto il territorio provinciale in materia di politiche giovanili.

Art.6 - Validità delle sedute

Il Coordinamento provinciale delle Politiche giovanili è validamente riunito con la maggioranza dei membri con diritto di voto (totale 19 rappresentanti).

I delegati concorrono alla validità delle sedute rappresentando un numero di presenti pari alle deleghe espressamente rilasciate. Pertanto la seduta è valida se la somma degli Enti/Istituzioni/Organizzazioni deleganti e di quelli presenti permette di raggiungere la maggioranza.

Art.7 - votazione delle proposte

I testi dei documenti comunque prodotti dal Coordinamento provinciale delle Politiche giovanili, dopo essere stati discussi, vengono posti in votazione dal Presidente e sono approvati con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto presenti alla seduta.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le votazioni vengono effettuate in modo palese per alzata di mano; nel verbale di seduta dovranno essere riportati i voti favorevoli, contrari e gli astenuti.

Art. 8 - Strumenti del Coordinamento

1. È strumento tecnico del Coordinamento provinciale delle Politiche giovanili il Tavolo tecnico delle Politiche giovanili, composto come di seguito indicato:

a) Componenti stabili:

- un rappresentante tecnico dell'Ufficio Politiche giovanili della Provincia di Rimini
- un rappresentante dell'Ufficio Politiche giovanili di un Comune del distretto Nord
- un rappresentante dell'Ufficio Politiche giovanili di un Comune del distretto Sud

b) In relazione alla tematica trattata, nel Tavolo tecnico delle Politiche giovanili potranno essere coinvolti:

- un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Provinciale - Rimini

- un rappresentante dell'Università – Polo Scientifico-Didattico di Rimini
 - un rappresentante dell'AUSL di Rimini
 - un rappresentante della C.C.I.A.A. di Rimini
 - due rappresentanti dell'Associazionismo giovanile / del Volontariato giovanile
 - un rappresentante della Cooperazione sociale giovanile.
2. Il Tavolo tecnico può invitare esperti per la trattazione di tematiche peculiari o di particolare complessità.
3. Il Tavolo tecnico delle Politiche giovanili:
- predisporre il documento contenente le linee di indirizzo strategico individuate dal Coordinamento delle Politiche giovanili
 - elabora la necessaria documentazione tecnico-attuativa conseguente alle citate linee di indirizzo programmatico.

Art. 9 - Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.